

REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 31 agosto 2022

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 8/2022 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

[Algoritmica s.r.l.](#)
[Reale Mutua](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 8/2022 è pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 recante disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 8/2022 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le osservazioni relative alla Relazione di presentazione, è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore	Art.	comma	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	Reale Mutua	Osservazioni Generali		<p><i>Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le <u>modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative.</u> Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità.</i></p> <p>Si chiede conferma che eventuali osservazioni/specifiche emanate dall'OIC non dovranno essere oggetto di applicazione da parte delle Compagnie assicurative (di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private)</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al regolamento.</p> <p>Il citato articolo 45, comma 3-novies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122 assegna al regolamento IVASS la disciplina delle modalità attuative e applicative delle disposizioni di cui al comma 3-octies per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del CAP.</p>
2	Algorithmic s.r.l.	2	1	<p>Il documento in pubblica consultazione va in continuità con la precedente normativa. Purtroppo si ritiene opportuno, al fine di uniformare il comportamento degli operatori di mercato, introdurre all'art. 2 – (Definizioni) una puntuale definizione di "perdite di carattere durevole" definendo un piano interpretativo omogeneo relativamente alla correlazione rilevata tra il singolo asset e la dinamica della struttura per scadenza dei tassi di interesse ovvero della struttura per scadenza degli spread creditizi.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La definizione di perdita di carattere durevole è contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 3) del Codice Civile e nell'articolo 16, comma 3, del</p>

					D.Lgs. n. 173/1997. Possibili casi di indicatori dell'esistenza di una perdita di carattere durevole sono, ad esempio, riportati dal paragrafo 55 del Principio Contabile Nazionale n. 20.
--	--	--	--	--	--